



Città di Tarcento

Provincia di Udine

Medaglia d'oro al merito civile – Eventi sismici 1976

Area Amministrativa - U.O. 1 - Affari Generali, Contratti, Amministrazione del Patrimonio

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

Nr. 736 del 05.11.2025

Oggetto: Servizi assicurativi. Affidamento diretto polizza RCA matricola 30/11/2025-30/11/2026 (CIG B8F22E2B7E)

IL RESPONSABILE

Premesso che con deliberazione della Giunta comunale 19/08/2025, n. 90, esecutiva ai sensi di legge, sono stati individuati i rischi da assicurare nel periodo 30/11/2025-30/11/2026;

Evidenziato che in data 30/11/2025 cesserà la durata della polizza n. 118853130 per la copertura assicurativa RCA matricola stipulata con la compagnia Unipol e che pertanto necessita stipulare nuova polizza;

Dato atto che con comunicazione del 01/08/2025 (ns. prot. 16.967 stessa data), RP Several Spa, affidatario del servizio di brokeraggio assicurativo del Comune di Tarcento, ha individuato, a mezzo esplorazione di mercato, quale offerta economicamente più vantaggiosa per la copertura RCA matricola per il periodo dal 30/11/2025 al 30/11/2026 quella di Vittoria Assicurazioni SpA - Agenzia Insurance Green Solution Srl di Vigonza (PD) per un premio annuo lordo di € 18.880,94;

Ritenuto di aderire alle conclusioni riportate nella sopraccitata relazione del broker;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi prevede, pena la nullità del contratto:

a) l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per l'acquisizione in via autonoma (art. 26, co. 3 L. 488/1999 e art. 1 co. 499 Legge n. 296/2006);

b) l'obbligo per gli Enti locali di fare ricorso al MePa (Mercato elettronico della Pubblica amministrazione), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti, ai sensi dell'art. 328 del DPR 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto la soglia comunitaria (art. 1 comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall'art. 7 co. 2 del D.L. 52/2012, convertito in Legge n. 94/2012);

Dato atto che non sono state attivate convenzioni da parte di CONSIP SpA relativamente al servizio in oggetto;

Visto il D. Lgs. 36/2023 art. 50 c. 1 lett. b), che consente l'affidamento diretto di servizi di importo inferiore ad € 140.000,00;

Evidenziato che alla Compagnia assicurativa sopra menzionata, in data 15/10/2025, con nota prot. 22.476, tramite piattaforma E-appalti FVG, è stata richiesta la documentazione finalizzata all'affidamento di cui trattasi;

Atteso che la Compagnia, tramite il suddetto portale, ha trasmesso, entro i termini previsti, l'offerta confermativa di quanto proposto in sede di esplorazione di mercato, di data 20/10/2025, ns. prot. 24154 del 04/11/2025;

Dato atto che la Compagnia ha dichiarato di applicare ai propri dipendenti per il servizio in parola il CCNL imprese di assicurazione (CNEL J121), adeguato alle tutele dei lavoratori;

Visto l'articolo 192 del d. lgs. 18.8.2000, n. 267, per cui si dispone che il servizio è soggetto alle condizioni di cui all'allegato capitolato di polizza;

Vista la legge 13.8.2010, n. 136 relativa alla tracciabilità dei pagamenti;

Viste le autocertificazioni presentate dall'offerente, agli atti;

VISTO il provvedimento del Sindaco del 31/12/2024, n. 22, di nomina degli incaricati di posizione organizzativa efficace dal 01/01/2025 sino al 31/12/2025, integrato con i provvedimenti del Sindaco, n. 3 del 30/01/2025 e n. 4 del 28/02/2025, modificati con provvedimento del Sindaco n.6 del 19/03/2025 con decorrenza 24/03/2025;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale del 30 dicembre 2024, n. 61 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2025/2027 ed approvazione del Bilancio di previsione 2025/2027 e dei relativi allegati;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale del 08 gennaio 2025, n. 1 di graduazione del bilancio di previsione 2025/2027 in capitoli ed articoli e contestuale assegnazione della gestione degli stessi ai responsabili dei servizi;

DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000:

DETERMINA

- 1) di approvare l'offerta economica citata in premessa e di affidare conseguentemente, ai sensi del D. Lgs. 36/2023 art. 50 c. 1 lett. b), il servizio assicurativo polizza RCA matricola per il periodo dalle ore 24:00 del 30/11/2025 alle ore 24:00 del 30/11/2026 a Vittoria Assicurazioni SpA – Via Ignazio Gardella, 2 - 20149 Milano - Cod. Fisc. / P. IVA 01329510158 per un premio annuo lordo di € 18.880,94;
- 2) di impegnare la spesa complessiva di € 18.880,94 sul cap. 292/4;

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto
2025	2025	B8F22E2B7E	292/4	1-5	ASSICURAZIONI	1	10	4	1	999	18.880,94	Vittoria Assicurazioni SpA – Via Ignazio Gardella, 2 - 20149 Milano - Cod. Fisc. / P. IVA 01329510158

- 3) di approvare quale allegato formante parte integrante e sostanziale della presente determinazione il Capitolato della polizza in oggetto;
- 4) che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, questa Amministrazione potrà imporre alla Compagnia l'esecuzione alle condizioni originariamente previste;
- 5) che, qualora alla scadenza del contratto risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della nuova procedura di affidamento del servizio, al fine di evitare un danno all'interesse pubblico nel caso di interruzione delle prestazioni, la Compagnia affidataria uscente, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, dovrà rendersi disponibile alla proroga del contratto per un massimo di sei mesi ai medesimi prezzi, patti e condizioni;
- 6) di individuare quale RUP, per la procedura in oggetto, la dott.ssa Elena Ermacora;
- 7) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Al presente atto sono allegati e ne formano parte integrante, i seguente documenti:

- Capitolato di polizza.

Proposta nr. 819 dd. 05/11/2025

ISTRUTTORE
Dott.- Bruno Bonetti

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Elena Ermacora



Città di Tarcento

Provincia di Udine

Medaglia d'oro al merito civile – Eventi sismici 1976

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
736	05.11.2025	Area Amministrativa - U.O. 1 - Affari Generali, Contratti, Amministrazione del Patrimonio	05/11/2025

Oggetto: Servizi assicurativi. Affidamento diretto polizza RCA matricola 30/11/2025-30/11/2026 (CIG B8F22E2B7E)

- Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, si appone il parere di regolarità contabile.

- Ai sensi dell'art. 183, comma 7° del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
RAGIONERIA
Barbara Poiana

Impegna la spesa complessiva di euro 18.880,94 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto	Num. Impegno
2025	2025	B8F22E2B7E	292/4	1-5	ASSICURAZIONI	1	10	4	1	999	18.880,94	cod.fisc. / p.i.	1085

Riferimento pratica finanziaria: 2025/1605



Città di Tarcento

Provincia di Udine

Medaglia d'oro al merito civile – Eventi sismici 1976

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVA'
736	05.11.2025	Area Amministrativa - U.O. 1 - Affari Generali, Contratti, Amministrazione del Patrimonio	05/11/2025

OGGETTO: Servizi assicurativi. Affidamento diretto polizza RCA matricola 30/11/2025-30/11/2026 (CIG B8F22E2B7E)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il 11/11/2025 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 26/11/2025, ai sensi dei commi 15 e 19 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21, e s.m.i.

Della presente determinazione è data comunicazione in data odierna ai Capigruppo consiliari (Art. 1, comma 16 della legge regionale del 11 dicembre 2003, n. 21)

Addì 11/11/2025

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

F.to Arianna Fabbro

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.

CAPITOLATO SPECIALE

POLIZZA DI ASSICURAZIONE

RESPONSABILITA' CIVILE AUTO LIBRO MATRICOLA – CRISTALLI –

INCENDIO - FURTO

CIG xxxxxxxx

La presente polizza è stipulata tra

COMUNE DI TARENTO
PIAZZA ROMA, 7
33017 – TARENTO (UD)
C.F. 00408250306 / P.IVA 00538110305

e

COMPAGNIA
Agenzia di
INDIRIZZO
C.F./P.I.

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del:	30/11/2025
Alle ore 24.00 del:	30/11/2026

Con scadenze dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati

Alle ore 24.00 di ogni	30/11
Frazionamento	Annuale

La normativa, qui di seguito dattiloscritta, annulla e sostituisce integralmente tutte le condizioni riportate a stampa che, pertanto, si devono intendere abrogate e prive di effetto.

SOMMARIO

DEFINIZIONI

SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI

Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento e diminuzione di rischio – Buona fede

Art.2 Assicurazione presso diversi Assicuratori

Art.3 Durata del contratto

Art.4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Art.5 Tracciabilità dei flussi finanziari

Art.6 Regolazione del premio

Art.7 Adeguamento del premio

Art.8 Modifiche dell'assicurazione

Art.9 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Art.10 Oneri fiscali

Art.11 Foro competente

Art.12 Interpretazione del contratto

Art.13 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

Art.14 Coassicurazione e delega

Art.15 Clausola Broker

Art.16 Rinvio alle norme di legge

Art.17 Trattamento dei dati

Art.18 Assicurazione in base a libro matricola

Art.19 Limiti territoriali

Art.20 Validità delle norme dattiloscritte

Art.21 Sospensione e riattivazione della copertura

SEZIONE 2 – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VEICOLI A MOTORE (R.C.A.)

Art.1 Oggetto dell'assicurazione

Art.2 Esclusioni e rivalsa

Art.3 Periodi di osservazione della sinistrosità

Art.4 Risoluzione del contratto per furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo

Art.5 Cessazione del rischio per distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo

Art.6 Sostituzione del certificato e del contrassegno

Art.7 Formula tariffaria

Art.8 Rimborso nei limiti della franchigia

Art.9 Modalità per la denuncia dei sinistri

Art.10 Procedure di risarcimento diretto (art. 149 del Codice)

Art.11 Procedura ordinaria di risarcimento (art. 148 del Codice)

Art.12 Procedura di risarcimento del terzo trasportato (art. 141 del Codice)

Art.13 Gestione delle vertenze

SEZIONE 3 – CONDIZIONI AGGIUNTIVE SEMPRE OPERANTI

Art.1 Deroga adeguamento del premio annuale

Art.2 Rinuncia alla rivalsa

Art.3 Carico e scarico

Art.4 Ricorso terzi da incendio

Art.5 RC dei trasportati

Art.6 Danni a cose di terzi trasportati

Art.7 Soccorso vittime della strada

- Art.8 Autoveicoli speciali per il trasporto di persone con handicap
- Art.9 Ripristino airbag
- Art.10 Danni da inquinamento
- Art.11 Dissequestro del veicolo
- Art.12 Rischio statico per i rimorchi
- Art.13 Garanzia traino
- Art.14 Rottura cristalli
- Art.15 Spese di immatricolazione – spese di assicurazione RCA – tassa automobilistica
- Art.16 Soccorso stradale – traino e recupero del mezzo
- Art.17 Trasporto in ambulanza
- Art.18 Perdita delle chiavi
- Art.19 Parcheggio e custodia
- Art.20 Onorari dei periti
- Art.21 Veicoli Polizia Municipale
- Art.22 Danni al bagaglio

SEZIONE 4 – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE C.V.T. PER I DANNI DA INCENDIO, FURTO E RAPINA

- Art.1 Oggetto dell'assicurazione
- Art.2 Estensioni di garanzia
- Art.3 Esclusioni
- Art.4 Denuncia dei sinistri
- Art.5 Determinazione dell'ammontare del danno
- Art.6 Procedura per la determinazione del danno
- Art.7 Pagamento dell'indennizzo
- Art.8 Recupero delle cose rubate
- Art.9 Danni derivanti da colpa grave
- Art. 10 Adeguamento delle somme assicurate
- Art. 11 Rinuncia alla rivalsa

SEZIONE 5 – MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI, DETERMINAZIONE DEL PREMIO

- Art.1 Mezzi da assicurare
- Art.2 Forma tariffaria da assicurare
- Art.3 Massimali
- Art.4 Franchigie
- Art.5 Determinazione del premio
- Art.6 Riparto di coassicurazione
- Art.7 Disposizione finale

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

Assicurazione:	il contratto di assicurazione;
Coassicurazione:	il contratto assicurativo per cui lo stesso rischio viene ripartito fra più assicuratori;
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione;
Legge:	Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni private – Titolo X Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti e successive modificazioni e/o integrazioni;
Regolamento:	il Regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modificazioni e/o integrazioni;
Impresa o Società o Compagnia:	l'Istituto Assicuratore che presta la garanzia, nonché le Società Coassicuratrici;
Delegataria:	l'Impresa che, in caso di coassicurazione, provvede all'emissione del contratto assicurativo, all'incasso del premio, alla liquidazione dei danni e ad ogni altra incombenza gestionale, anche per conto e nell'interesse delle altre imprese partecipanti al rischio;
Coassicuratrice:	l'Impresa che partecipa alla ripartizione del rischio afferente il contratto assicurativo;
Broker:	RP SEVERAL S.P.A. incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società;
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione;
Assicurato:	la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto di assicurazione o il cui interesse è protetto dall'assicurazione per le altre garanzie / condizioni speciali e/o aggiuntive se rese operanti;
Proprietario:	l'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà;
Conducente:	la persona fisica alla guida del veicolo;
Tariffa:	la tariffa dell'Impresa, in vigore al momento della prima stipulazione del contratto;
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
Scoperto:	l'importo percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato;
Franchigia:	l'importo fisso del danno che rimane a carico dell'Assicurato;
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro;
Risarcimento:	la somma dovuta dall'Impresa al terzo danneggiato in caso di sinistro;
Indennizzo:	la somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato e/o beneficiario in caso di sinistro;
Ebbrezza:	uno stato di ubriachezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche;
Attestazione sullo stato del rischio:	il documento che viene rilasciato dall'Impresa, entro i termini e nei modi di Legge, nel periodo antecedente alla scadenza annua e che certifica l'esistenza o meno di sinistri denunciati nel periodo di osservazione precedente;
Premio:	la somma dovuta dal Contraente all'Impresa;

SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI

Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento e diminuzione di rischio – Buona fede

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia, l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente assicurazione così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

L'Impresa è obbligata anche se il sinistro è stato cagionato con colpa grave dell'Assicurato o del Contraente e loro rappresentanti legali, nonché determinato da dolo o colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato è esonerato dal dare alla Società comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

In deroga a quanto sopra è data facoltà all'Assicurato di chiedere l'indennizzo assicurativo unicamente a termini del presente contratto che provvederà alla liquidazione dell'indennità indipendentemente dall'esistenza di altre coperture assicurative eventualmente stipulate da terzi.

Pertanto, in detta eventualità, l'Assicurato si asterrà dal promuovere richieste di indennizzo a termini delle coperture assicurative stipulate da terzi.

In caso di pagamento dell'indennizzo la Società esperirà le eventuali azioni di regresso nella ripartizione proporzionale in conformità a quanto stabilito nell'ultimo capoverso dell'art.1910 del Codice Civile.

Art. 3 - Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Pur essendo il contratto di durata poliennale, le Parti si riservano la facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata o PEC da inviarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza da parte del Contraente e 120 (centoventi) giorni prima della scadenza da parte della Società.

Il Contraente si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui l'impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite.

È facoltà del Contraente richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 6 mesi, a fronte del pagamento di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a

1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione. Tale proroga, se richiesta dal Contraente, dovrà essere concessa anche nel caso in cui la Società abbia esercitato la facoltà di recesso alla scadenza del periodo assicurativo annuo ai sensi del secondo comma del presente articolo.

Art. 4 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Per le regolazioni e/o le variazioni che comportino il pagamento di un premio, il Contraente potrà pagare tale premio entro 60 giorni dal ricevimento delle relative appendici, ritenute corrette.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008, n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre, il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del Codice Civile nei confronti della Società stessa.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni ai sensi del Dlgs 36/2023 e successive modifiche, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti al primo capoverso del presente articolo.

Art. 5 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 6 - Regolazione del premio

Nel caso in cui il premio fosse convenuto in tutto o in parte sulla base degli elementi variabili, esso verrà anticipato in via provvisoria e sarà regolato alla fine di ogni annualità secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione dovranno essere pagate entro 90 giorni successivi

al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione, ritenuta corretta, emessa dall'Impresa.

Se il Contraente non effettuerà il pagamento delle differenze attive dovute, l'Impresa potrà agire giudizialmente nei suoi confronti e addebiterà anche le eventuali maggiori spese sostenute.

Inoltre, nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei veicoli assicurati, l'Impresa riconoscerà la piena validità dell'assicurazione salvo il diritto agli eventuali conguagli del premio.

Art. 7 - Adeguamento del premio

L'Impresa applicherà quanto previsto per le eventuali variazioni di cui all'art. 18 - Assicurazione a libro matricola e per quelle derivanti dal verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione secondo quanto previsto dalle relative tariffe.

Art. 8 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art. 9 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax, PEC o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 10 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art.11 - Foro competente

Per qualsiasi controversia tra le parti relativa, derivante o collegata al presente contratto, comprese le controversie relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e/o risoluzione, le Parti, a seguito di specifica trattativa ex art. 28 c.p.c., si sono determinate ad indicare quale foro di esclusiva competenza territoriale, quello del luogo ove il Contraente ha sede legale.

Inoltre, in deroga alle prescrizioni ex lege 28/2010 e s.m.i. le Parti individuano sin d'ora e si obbligano ad adire quale organismo di mediazione competente, esclusivamente quello del luogo ove il Contraente ha sede legale.

Art.12 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art.13 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) numero sinistri denunciati;
- b) numero sinistri riservati riportando per ogni sinistro i seguenti dati: numero di sinistro, data del sinistro, nominativo dell'assicurato o della controparte, importo a riserva e motivazione;
- c) sinistri liquidati riportando per ogni sinistro i seguenti dati: numero di sinistro, data del sinistro, nominativo dell'assicurato o della controparte, data di liquidazione, importo liquidato, importo di scoperto e/o franchigia;
- d) sinistri respinti riportando per ogni sinistro i seguenti dati: numero di sinistro, data del sinistro, nominativo dell'assicurato o della controparte, data di chiusura della pratica, motivazione scritta della reiezione.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Per i contratti scaduti la Società si impegna a fornire comunque le statistiche aggiornate finché tutti i sinistri generati dalla polizza non siano definitivamente chiusi.

Art.14 - Coassicurazione e delega (opzionale)

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. In caso di inadempienza di una delle società partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l'indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi. Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della

presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalla Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto. Pertanto, la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Art.15 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla RP SEVERAL S.P.A. in qualità di broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e s.m.i..

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, le comunicazioni a cui le Parti sono tenute potranno essere fatte anche tramite il Broker, ed in tal caso si intenderanno come fatte all'altra Parte.

La Società Assicuratrice inoltre riconosce che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e che tale pagamento è liberatorio per il Contraente.

Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di una comunicazione scritta del Broker alla Società Assicuratrice. La Società riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico. L'opera del broker sarà remunerata dall'Assicuratore aggiudicatario come da consuetudini di mercato (provvigioni libere, non prefissate nel mandato di brokeraggio conferito dal Comune di Tarcento al broker).

La Società è inoltre a conoscenza che non appena il contratto di brokeraggio assicurativo, stipulato dal Contraente con RP SEVERAL S.P.A., scadrà, il Contraente comunicherà alla Società il nominativo del nuovo soggetto affidatario del servizio di brokeraggio assicurativo, nonché le condizioni praticate da quest'ultimo.

Art.16 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art.17 – Trattamento dei dati

Ai sensi del D.Lgs. N. 196/03 e del Regolamento UE 2016/679 e s.m.i., ciascuna delle parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 18 - Assicurazione in base a libro matricola

L'Assicurazione è amministrata a libro matricola in cui sono inseribili i veicoli dei seguenti settori tariffari:

- I autovetture;
- II autotassametri;
- III autobus;
- IV autocarri, motocarri;
- V motocicli, ciclomotori;
- VI macchine operatrici;
- VII macchine agricole.

Nella polizza a libro matricola sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. allo stesso Contraente o dallo stesso detenuti od utilizzati a qualsiasi titolo. Sono ammesse sostituzioni di veicoli. In caso di sostituzione di veicolo, verrà riconosciuta al veicolo subentrante la stessa classe di merito del veicolo sostituito, anche se ciò non avviene simultaneamente.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa riferita alla quotazione espressa in gara dall'Impresa Aggiudicataria, secondo la normativa di Legge in vigore a quel momento.

In caso di fermata del veicolo, per periodi superiori a trenta giorni, è ammessa la sospensione dell'applicazione; il relativo premio pagato e non goduto sarà conteggiato in sede di regolazione.

Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati, contrassegni ed eventuale Carta Verde.

Per le inclusioni la garanzia ha effetto dal giorno ed ora in cui è stata chiesta l'operatività della garanzia con

lettera raccomandata o con telex o telefax.

Riguardo alle esclusioni la garanzia cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o dalle ore 24 del giorno di ricevimento del telex o del telefax con cui sono state notificate o comunque dalle ore 24 della data di restituzione all'Impresa del certificato, del contrassegno ed eventuale Carta Verde.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia, o comunque in base ad ogni giornata di garanzia relativa al periodo di suddivisione dell'annualità assicurativa adottato dall'Impresa aggiudicataria.

Art. 19 – Limiti territoriali

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio dei seguenti Stati: Lichtenstein, Principato di Andorra, Principato di Monaco, Serbia, Svizzera, Bosnia e Erzegovina, Montenegro, Regno Unito. L'assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali indicate sul Certificato internazionale di Assicurazione ("Carta Verde") non siano barrate. L'Impresa è tenuta a rilasciare gratuitamente ed a richiesta del Contraente il certificato internazionale di assicurazione (Carta verde).

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. auto, ferme le maggiori garanzie previste eventualmente previste dalla polizza.

Art. 20 – Validità delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte. La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e la eventuale ripartizione del rischio fra le società partecipanti alla coassicurazione.

Art. 21 – Sospensione e riattivazione della copertura

Qualora il Contraente intenda sospendere la copertura di un veicolo inserito nella presente polizza pluriveicolare è tenuto a darne comunicazione alla Società – direttamente e/o tramite il Broker – restituendo il certificato di assicurazione e la Carta Verde.

All'atto della sospensione la Società rilascia un'applicazione alla polizza con l'indicazione della dicitura "esclusione" e con l'indicazione della data da cui ha effetto la sospensione che deve essere sottoscritta dal Contraente.

L'eventuale riattivazione della copertura deve avvenire necessariamente entro la data di scadenza della polizza base ed è possibile sia sullo stesso veicolo che su di un altro veicolo, in quest'ultimo caso a condizione che:

- il precedente veicolo sia stato alienato, demolito, distrutto, esportato definitivamente o sia stato oggetto di furto, rapina o appropriazione indebita;
- il veicolo oggetto dell'operazione appartenga alla stessa categoria e la formula tariffaria siano compatibili;
- il proprietario (o nel caso dei contratti di leasing, il locatario) sia il medesimo.

Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.

All'atto della riattivazione la Società rilascia un'applicazione alla polizza che deve essere sottoscritta dal Contraente e che riporta la data di decorrenza della nuova inclusione.

Per i veicoli inclusi nel Libro Matricola nel corso dell'annualità assicurativa, non troveranno applicazione le regole evolutive e non sarà rilasciata l'attestazione dello stato del rischio.

Per i veicoli la cui copertura risultasse ancora sospesa alla data di scadenza della polizza base non sarà rilasciata l'attestazione dello stato del rischio e il premio sarà calcolato in misura pari ad 1/360° del premio annuo per ogni giorno di effettiva copertura.

SEZIONE 2 – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VEICOLI A MOTORE (R.C.A.)

Art. 1- Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo a motore descritto negli allegati elenchi.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale viene effettuato il trasporto.

L'Impresa inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni. In questo caso i massimali indicati in polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove nonché alle verifiche preliminari e finali.

Art. 2 - Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni dell'art. 98 del D.L. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i.;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285 e s.m.i.
- nel caso di danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizione sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della legge, l'impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 3 – Periodi di osservazione della sinistrosità

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

1° periodo:

- inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

periodi successivi:

- per le annualità successive, il periodo di osservazione inizia 60 gg. prima della decorrenza contrattuale e termina 60 gg. prima della scadenza dell'annualità assicurativa.

Poiché il contratto non prevede il tacito rinnovo, qualora lo stesso venga rinnovato, il periodo di osservazione in corso non viene interrotto.

Per quanto non previsto specificato faranno fede l'art. 134 del Codice delle assicurazioni private ed il regolamento IVASS n. 9 del 19/05/2015.

Art. 4 – Risoluzione del contratto per furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo

In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo, il veicolo è escluso dal contratto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza e la Società, in sede di regolazione consuntiva annua, rimborsa al Contraente la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per ogni giorno di garanzia residua.

Il Contraente è tenuto a darne notizia alla Società fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente, nonché, se ancora in suo possesso, il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde.

Art. 5 – Cessazione del rischio per distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo

Nel caso di cessazione del rischio a causa di distruzione o demolizione od esportazione definitiva, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società, restituendo il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde alla Società.

Il Contraente deve inoltre consegnare alla Società:

- in caso di distruzione od esportazione definitiva del veicolo, l'attestazione certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione;
- in caso di demolizione, copia del certificato attestante l'avvenuta consegna del veicolo ad uno degli Enti designati dalle norme in vigore.

Il Contraente può scegliere una delle seguenti soluzioni:

- a) sostituzione con altro veicolo – conguaglio di premio: il contratto viene reso valido per un altro veicolo. La Società procede all'eventuale conguaglio di premio dell'annualità in corso sulla base della Tariffa in vigore sul veicolo sostituito e del relativo ribasso di cui all'offerta di gara; la formula tariffaria, la classe di merito e le eventuali Condizioni aggiuntive in corso sul veicolo sostituito si applicano anche su quello sostituito purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del veicolo precedentemente assicurato;
- b) mancata sostituzione con altro veicolo – rimborso del premio: la Società, in sede di regolazione consuntiva annua, rimborsa al Contraente la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per ogni giorno di garanzia residua dal momento della consegna dei relativi documenti.

Nel caso di demolizione che non dia luogo a sostituzione di assicurazione, con conseguente diritto al rimborso del rateo di premio pagato e non goduto, il Contraente deve restituire il certificato e contrassegno di assicurazione e l'eventuale Carta Verde e deve fornire copia del certificato attestante l'avvenuta consegna del veicolo ad uno degli Enti designati dalle norme in vigore.

Per quanto non previsto/specificato faranno fede l'art. 134 del Codice delle assicurazioni private ed il regolamento IVASS n. 9 del 19/05/2015.

Art. 6 – Sostituzione del certificato e del contrassegno

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato e del contrassegno, l'Impresa provvederà previa restituzione di quelli da sostituire. Il rilascio dei duplicati sarà gratuito ed avverrà nell'osservanza di quanto disposto dal Regolamento.

Per quanto non previsto/specificato faranno fede l'art. 134 del Codice delle assicurazioni private ed il regolamento IVASS n. 9 del 19/05/2015.

Art. 7 – Formula tariffaria

a) Formula tariffaria "Bonus/Malus"

Per quei veicoli e/o natanti per i quali sull'elenco veicoli allegato (ALLEGATO VEICOLI) sia indicata la forma tariffaria "Bonus/Malus", la presente assicurazione prevede che ad ogni veicolo venga assegnata rispettivamente una classe di ingresso od una classe di assegnazione in base alla quale sarà calcolato il premio. Le classi ed i relativi coefficienti per la determinazione del premio, nonché le regole evolutive, saranno individuati al momento dell'offerta, in relazione alla tariffa in vigore della Compagnia rimasta aggiudicataria. Per quanto non previsto/specificato faranno fede l'art. 134 del Codice delle assicurazioni private ed il regolamento IVASS n. 9 del 19/05/2015;

b) Formula tariffaria "Franchigia Fissa e assoluta"

Per quei veicoli e/o natanti per i quali sull'elenco veicoli allegato (ALLEGATO VEICOLI) sia indicata la forma tariffaria "Tariffa Fissa e assoluta", il contratto prevede una franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza. Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia. La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia. È fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque di pattuire, sotto qualsiasi forma, il rimborso della franchigia indicata in polizza. Per quanto non previsto/specificato faranno fede l'art. 134 del Codice delle assicurazioni private ed il regolamento IVASS n. 9 del 19/05/2015;

c) Formula Tariffaria "Fissa" senza franchigia, con maggiorazione del premio per sinistrosità

(Pejus)

Per quei veicoli e/o natanti per i quali sull'elenco veicoli allegato (ALLEGATO VEICOLI) sia indicata la forma tariffaria "Tariffa Fissa e assoluta", il contratto è stipulato con una tariffa senza franchigia, ma con maggiorazione del premio per sinistrosità (Pejus) secondo la seguente evoluzione:

- se nel periodo di osservazione viene pagato un sinistro, il premio dovuto per l'annualità successiva non subirà aumenti;
- se nel periodo di osservazione vengono pagati due sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15% (pejus);
- se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati 3 o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25% (pejus).

Art. 8 – Rimborso nei limiti della franchigia

Nel caso l'assicurazione sia stipulata nella forma tariffaria "Franchigia Fissa ed assoluta", la Società, alla scadenza di ogni semestre del contratto, richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli importi liquidati ai terzi, rientranti nel limite della franchigia.

L'Impresa formulerà la richiesta allegando l'elenco analitico delle liquidazioni corredato di fotocopia degli atti di quietanza sottoscritti dai danneggiati. Il Contraente è tenuto a provvedere al relativo rimborso entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 9– Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia deve essere inviata alla Società o all'agenzia della Società a cui è assegnata la polizza o al Broker incaricato nel più breve tempo possibile.

La denuncia del sinistro deve essere redatta sullo stampato "constatazione amichevole" (modulo blu) e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

A fronte di omissione nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, l'Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte, in ragione del pregiudizio sofferto, per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato.

Inoltre, in caso di sinistro subito dal veicolo assicurato o dal conducente dello stesso limitatamente alle lesioni di lieve entità per il quale sia applicabile la disciplina del risarcimento diretto ai sensi della normativa vigente, l'Assicurato deve presentare la richiesta di indennizzo, comunicando:

- Il codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento;
- I nomi degli assicurati;
- Le targhe dei due veicoli coinvolti;
- La descrizione delle circostanze e modalità del sinistro;
- Le generalità di eventuali testimoni;
- L'indicazione dell'eventuale intervento degli Organi di Polizia;
- Luogo, giorno ed ora in cui le cose sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare il danno: in caso di lesioni, i dati relativi ad età, attività del danneggiato, reddito, entità delle lesioni subite, attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, con indicazione del compenso spettante al professionista.

Art. 10 – Procedure di risarcimento diretto (art. 149 del Codice)

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139, comma 2° del Codice) al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Codice) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla società.

Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato di Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti stati.

In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 del Codice.

La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti.

Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la società provvederà, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato

e trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (art. 11 del D.P.R. n. 254 del 18/07/2006 Regolamento attuativo dell'art. 159 e 150 del Codice). In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di Richiesta di risarcimento danni, attivando così la procedura di risarcimento prevista all'art. 148 del Codice.

Art. 11 – Procedura ordinaria di risarcimento (art. 148 del Codice)

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al precedente articolo, la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla compagnia di assicurazione del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di richiesta risarcimento danni.

Art. 12 – Procedura di risarcimento del terzo trasportato (art. 141 del Codice)

Nel caso di sinistro che comporti lesioni a terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall'art. 141 del Codice.

Art. 13 - Gestione delle vertenze

L'Assicurato deve informare l'Impresa dei procedimenti giudiziari promossi nei suoi confronti fornendo tutta la documentazione utile alla difesa.

L'Impresa assume, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze, sia civili che penali, in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando d'intesa con lo stesso, ove occorra, legali o tecnici, e avvalendosi di tutti diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato /i. La Società ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino ad esaurimento del giudizio di secondo grado in ogni caso e di Cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono stati tacitati in sede civile.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione con riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell'Impresa.

L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.

SEZIONE 3 – CONDIZIONI AGGIUNTIVE SEMPRE OPERANTI

Art. 1 – Deroga adeguamento del premio annuale

A parziale deroga dell'Art. 7 delle NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI, l'Impresa si impegna a mantenere fermo il premio base di riferimento di polizza per tutta la durata del contratto, salvo le eventuali variazioni di cui al precedente Art. 18 - ASSICURAZIONE IN BASE A LIBRO MATRICOLA delle NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI e quelle derivanti dal verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione secondo quanto previsto dalla relativa tariffa.

Art. 2 - Rinuncia alla rivalsa

L'Impresa, per somme pagate in conseguenza di inopponibilità al terzo di eccezioni previste all'art. 2 della SEZIONE 2 – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VEICOLI A MOTOTE (R.C.A.), rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti:

1. dell'Ente o società proprietaria o locataria e del conducente del veicolo assicurato:
 - a. nel caso di danni subiti da terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
 - b. nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i.;
 - c. se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale sia stato richiesto il rinnovo;
 - d. se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo. Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro nel caso previsto al punto c) o 12 mesi dalla data di richiesta di rinnovo nel caso previsto al punto d), la società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del conducente.
2. Del solo Ente o società proprietaria del veicolo assicurato:
 - a. se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.

Art. 3 - Carico e scarico

L'impresa assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, eseguite con o senza mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna.

Art. 4 – Ricorso terzi da incendio

L'Impresa indennizza, con il limite massimo della somma indicata nella tabella di cui all'art. 4 della Sezione 5 della presente polizza, i danni materiali e diretti causati dal veicolo assicurato per effetto di incendio, fulmine, esplosione o scoppio del carburante a cose di terzi quando la garanzia RC Auto obbligatoria non è operante in quanto sospesa volontariamente per mancato utilizzo del veicolo.

Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente o dell'Assicurato.

Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:

- a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione;
- b) il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate nella lettera a) nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

Art. 5 – RC dei trasportati

L'Impresa assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione del veicolo assicurato, compresa la sosta, esclusi i danni al veicolo stesso ed alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati, fermi i limiti e le condizioni previste con la presente polizza.

Art. 6 – Danni a cose di terzi trasportati

L'Impresa assicura la responsabilità del Contraente del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale

destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati esclusi denaro, preziosi, titoli di credito; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. L'assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.

Art. 7 – Soccorso vittime della strada

L'Impresa rimborsa le spese sostenute per riparare i danni all'interno del veicolo determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali.

Il trasporto deve essere provato con idonea dichiarazione rilasciata dall'Autorità e/o dall'Amministrazione Ospedaliera nel caso di trasporto della vittima presso la predetta struttura.

La garanzia è prestata con limite di indennizzo per sinistro di Euro 1.000,00.

Art. 8 – Autoveicoli speciali per il trasporto di persone con handicap

L'assicurazione vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita o discesa dei passeggeri effettuate con l'ausilio di mezzi o dispositivi meccanici.

Art. 9 – Ripristino airbag

L'Impresa rimborsa all'Assicurato, purché documentate, le spese sostenute a seguito dell'attivazione dell'airbag dovuta per cause accidentali oppure per incidente da circolazione, con il limite massimo di Euro 1.000,00.

Art. 10 – Danni da inquinamento

A maggior precisazione delle Condizioni Generali di Assicurazione., la garanzia è operante per danni cagionati a terzi da inquinamento causato dalla fuoriuscita di sostanze liquide e/o gassose necessarie al funzionamento del veicolo stesso dalle parti meccaniche dei veicoli assicurati.

Art. 11 – Dissequestro del veicolo

La Società si impegna ad assistere a proprie spese l'Assicurato, anche in tutte le pratiche necessarie al dissequestro del veicolo designato in polizza, nel caso di sequestro per fatto inerente alla circolazione, ivi comprese le spese di custodia.

Art. 12 – Rischio statico per i rimorchi

Premesso che i rimorchi sono assicurati anche per i rischi derivanti da circolazione, la garanzia vale anche per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano nonché per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

Art. 13 – Garanzia traino

Tale garanzia si intende automaticamente operante per i veicoli abilitati al traino e purché lo stesso sia previsto nella singola entità/mezzo di polizza.

Art. 14 – Rottura cristalli

L'Impresa, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa le spese sostenute dal Contraente per la sostituzione o riparazione dei cristalli in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a qualsiasi causa. La garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma indicata nella tabella di cui all'art. 4 della Sezione 5 della presente polizza, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti e comprende anche le spese di installazione e/o riparazione dei nuovi cristalli.

Sono esclusi dalla garanzia le rigature, le segnature nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli e comunque i danni agli specchi retrovisori esterni e della fanaleria in genere.

Art. 15 – Spese di immatricolazione – spese di assicurazione RCA – tassa automobilistica

Le garanzie operano in tutti i casi in cui il Contraente perda la disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di furto o rapina totale o per distruzione.

L'Impresa rimborsa all'Assicurato:

- a) l'importo massimo di Euro 1.000,00 delle spese documentate che lo stesso abbia sostenuto per l'immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro mezzo simile;
- b) l'importo pari a 1/360° del premio tassabile annuo previsto per la garanzia della responsabilità civile auto, purché prestata dall'Impresa, per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e quella della scadenza indicata sul certificato di assicurazione non oltre, comunque, la data di comunicazione

all'Autorità circa l'eventuale ritrovamento del veicolo o quello della sospensione della garanzia R.C.A., ad integrazione di quanto previsto dal nuovo codice delle assicurazioni;

- c) l'importo pari a 1/360° di quanto versato per tassa di proprietà per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e la scadenza di validità inatto.

Le garanzie non operano qualora l'Assicurato non esibisca idonea documentazione comprovante la perdita di possesso del veicolo o la radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico.

Art. 16 – Soccorso stradale – traino e recupero del mezzo

La garanzia è operante in caso d'impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato dovuto a:

- incidente stradale;
- guasto;
- incendio, fulmine, esplosione e scoppio;
- furto e rapina;
- eventi naturali
- eventi sociopolitici (tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e dolosi in genere, purché l'assicurato non vi abbia preso parte attiva);
- forature e danni a pneumatici;

o comunque a causa di qualsiasi guasto meccanico, elettrico e/o di un evento garantito in polizza.

La garanzia opera anche nel caso in cui, ancorché il veicolo risulti in grado di viaggiare o proseguire la marcia, esista il rischio di aggravamento dei danni, di pericolosità per l'incolumità di persone o cose, di grave disagio per gli occupanti dello stesso.

È obbligo della Società, all'atto dell'emissione della presente polizza, indicare il numero telefonico della centrale operativa da contattare – dall'Italia e dall'estero – per la richiesta di assistenza.

OPZIONE 2 – SOCCORSO TRAMITE FORNITORE NON CONVENZIONATO

L'assicurato ha facoltà di rivolgersi a un fornitore non convenzionato. Il rimborso delle spese sostenute per il traino e/o trasporto dovranno essere documentate rispettivamente da regolare fattura e dai documenti originali di viaggio intestati all'assicurato. Si precisa, infine, che sarà sempre escluso il costo dei pezzi di ricambio e delle riparazioni effettuate in autofficina.

Resta inteso che nell'ipotesi in cui la Società non possa erogare le prestazioni tramite Centrale Operativa Convenzionata, queste saranno effettuate tramite altro fornitore e le relative spese saranno rimborsate all'assicurato dietro presentazione di regolare fattura.

ESCLUSIONI RELATIVE ALLA GARANZIA ASSISTENZA

Le prestazioni sopra descritte non sono erogate per sinistri avvenuti durante e per effetto di:

partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove ufficiali, nonché verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;

- atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione;
- scioperi, tumulti, sommosse, atti di terrorismo, vandalismo, atti dolosi, se l'Assicurato sia stato parte attiva in tali eventi
- sviluppo (comunque insorto, controllato o meno) di energia nucleare o di radioattività.

Sono inoltre esclusi dalla garanzia:

- i sinistri avvenuti nei Paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto;
- indennizzi o prestazioni alternative, a titolo di compensazione, qualora l'assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative alla garanzia;
- i danni conseguenti a mancato o ritardato intervento da parte della Centrale Operativa dovuti a circostanze fortuite o imprevedibili per i quali la Centrale Operativa non assume responsabilità.

Tutte le eccedenze di massimale, così come gli anticipi di denaro previste nelle singole prestazioni, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel Paese ove si trova momentaneamente l'assicurato. Il rimborso dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data dell'anticipo.

RIMPATRIO VEICOLO DALL'ESTERO

Sono comprese in garanzia le spese di rimpatrio del veicolo assicurato a seguito di incidente stradale, guasto, incendio, furto, eventi sociopolitici, eventi atmosferici.

La Società indennizzerà tali danni sino alla concorrenza dell'importo riportato nella tabella di cui all'art. 4 della Sezione 5 della presente polizza.

Art. 17 – Trasporto in ambulanza

L'Impresa, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa le spese sostenute dal Contraente per il trasporto in ambulanza delle persone infortunate trovantisi a bordo del veicolo assicurato, dal luogo dell'incidente e fino al più vicino posto di Pronto Soccorso, Ospedale o Casa di Cura.

Art. 18 – Perdita delle chiavi

L'Impresa, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di sbloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o sbloccaggio del sistema antifurto. La garanzia è prestata entro il limite di Euro 300,00 per evento previa presentazione di regolare fattura.

Art. 19 – Parcheggio e custodia

L'impresa assume a proprio carico, e nel limite di Euro 1.000,00, l'onere delle spese sostenute dal proprietario e/o dal conducente (se autorizzato) per parcheggio e custodia a seguito di sequestro.

Art. 20 – Onorari dei periti

La società rimborserà in caso di sinistro risarcibile a termini di polizza, le spese e/o onorari di competenza del perito che l'assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle condizioni generali di assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

Art. 21 – Veicoli Polizia Municipale

La responsabilità civile auto è valida anche se i veicoli assicurati sono condotti da agenti della Polizia Locale dell'Ente Contraente, muniti di patente di guida, non ancora in possesso della c.d. "patente di servizio".

Art. 22 – Danni al bagaglio

La Società rimborsa i danni ai bagagli portati in viaggio, in caso di sinistro da circolazione con il massimo risarcimento di € 500,00 per sinistro. Si intendono esclusi denaro, valori e preziosi.

SEZIONE 4 – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE C.V.T. PER I DANNI DA INCENDIO, FURTO E RAPINA

Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza, nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, compresi gli accessori e - purché ad esso incorporate e validamente fissate - le attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, derivanti dagli eventi di seguito indicati:

- a) Incendio, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio e scoppio del serbatoio stesso, azione del fulmine (anche senza successivo incendio);
- b) furto totale o parziale (consumato o tentato), rapina ed estorsione. Sono parificati ai danni da furto e rapina quelli causati al veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina o estorsione del veicolo stesso e dei suoi componenti ed accessori o di oggetti non assicurati posti all'interno dello stesso, compresi i danni materiali e diretti da effrazione o da scasso. Sono compresi i danni al veicolo derivanti da circolazione dello stesso successivamente al furto, alla rapina o all'estorsione;
- c) ribaltamento, affondamento, incaglio, sommersione limitata ai casi di incaglio, uscita di strada, collisione con altri veicoli/natanti/imbarcazioni, persone e/o animali, urto con ostacoli di qualsiasi genere verificatisi durante la circolazione/navigazione;
- d) traino attivo e/o passivo, nonché la manovra a spinta o a mano purché conseguenti ad operazioni necessarie a liberare la sede stradale o trasportare il veicolo al luogo di ricovero o riparazione a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- e) danni e/o di perdita del veicolo assicurato avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo.
- f) danni e/o perdita del veicolo assicurato avvenuti in occasione di trombe d'aria, tempeste, uragani, azione del vento, grandine, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane, smottamenti, valanghe e slavine, caduta di neve o di ghiaccio, terremoti.
- g) danni che, la caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti e oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie, possono cagionare ai veicoli assicurati.

Sono altresì compresi i danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina.

Art. 2 – Estensioni di garanzia

Sono inclusi nella garanzia:

- i dispositivi vari e le eventuali attrezzature inerenti all'uso cui il veicolo è destinato;
- i dispositivi di bordo installati sui veicoli identificati dal Contraente, facenti parte del sistema di telecontrollo centralizzato della rete di trasporto urbana ed extraurbana, nonché i dispositivi di ausilio agli utenti videolesi ed ipovedenti;
- le spese di sgombero dei residui del sinistro.

Nei limiti di indennizzo per singolo veicolo indicato nella Sezione 5), si intendono prestate altresì le seguenti garanzie:

- a) Autovettura in sostituzione

La Società Assicuratrice rimborsa le spese sostenute per il noleggio di una autovettura in sostituzione di quella assicurata indisponibile a seguito di sinistro rientrante nella garanzia del precedente art.1. Il noleggio deve essere comprovato da regolare fattura o ricevuta.

Art. 3 – Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- b) provocati dolosamente dal Contraente e/o dalle persone di cui debba rispondere a norma di legge;
- c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Art. 4 – Denuncia dei sinistri – obblighi di salvataggio e di conservazione dei residui del sinistro

In caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, oppure alla Società, entro 30 giorni da quando l'ufficio assicurazioni del Contraente ne ha avuto conoscenza, con indicazione del tipo e dell'entità approssimativa del danno.

Limitatamente alle garanzie Furto ed Eventi Socio-politici, il Contraente e/o l'Assicurato debbono inoltre

presentare denuncia all'Autorità competente trasmettendone copia alla Società.

L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero in tutto o in parte del mezzo: per le spese relative si applica l'art. 1914 del C.C. Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società.

L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce ed i residui del sinistro stesso o gli indizi materiali del reato senza avere in nessun caso per tale titolo diritto a qualsivoglia indennità.

Qualora tuttavia il perito incaricato dalla Società non provveda a visionare il veicolo danneggiato entro 8 giorni lavorativi dalla denuncia del sinistro da parte del Contraente, l'Assicurato è autorizzato a procedere alle riparazioni fermi restando gli obblighi di cui al comma precedente.

Art. 5 – Determinazione dell'ammontare del danno

La determinazione del valore del veicolo al momento del sinistro è effettuata con riferimento alle quotazioni desunte da EUROTAX giallo in vigore al momento del sinistro.

L'indennizzo è calcolato:

- a) in caso di danno parziale sulla base del costo delle riparazioni al momento del sinistro, con l'avvertenza che il valore dei pezzi di ricambio, relativi alle parti meccaniche, viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione, con il massimo del 50%; da tale ammontare viene detratta la franchigia;
non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi.
- b) in caso di danno totale viene corrisposto il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, dedotto il valore del relitto e la franchigia contrattuale; se il sinistro è avvenuto nei primi dodici mesi dalla prima immatricolazione non viene applicato il degrado d'uso.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo ha al momento del sinistro, la società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta secondo quanto disposto dall'art. 1907 C.C. Non verrà tuttavia applicata la regola proporzionale qualora tale valore risultasse superiore di non oltre il 20% del valore assicurato.

Art. 6 – Procedura per la determinazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una solo delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Il Contraente sostiene le spese del proprio perito e metà di quelle del terzo.

Art. 7 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del sinistro, senza che sia stata fatta opposizione e sempre che il Contraente, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dalla norma "esclusioni".

Art. 8 – Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, il Contraente deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In tale ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del

danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

Art. 9 – Danni derivanti da colpa grave

La Società è obbligata anche per i sinistri derivanti da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e/o delle persone che detengono legittimamente il veicolo assicurato.

Art. 10 – Adeguamento delle somme assicurate

La determinazione del valore da assicurare per il veicolo è effettuata con riferimento alle quotazioni desunte da EUROTAX giallo in vigore al momento della decorrenza dell'assicurazione. Ad ogni scadenza annuale della polizza, l'impresa adeguerà le somme assicurate in base all'elenco che il Contraente trasmetterà per il tramite del broker, nel quale potranno essere completamente azzerati alcuni valori oppure adeguati in relazione alle disposizioni fornite dal Contraente.

In base a quanto sopra, la Società determinerà il nuovo premio.

Art. 11 – Rinuncia alla rivalsa

La Società, in caso di sinistro la cui responsabilità sia imputabile a terzi, rinuncia al diritto di surrogazione ex art. 1916 C.C. nei confronti delle persone della cui opera il Contraente si avvalga a qualsiasi titolo nello svolgimento della propria attività, escluso il caso di dolo ed a condizione che l'assicurato non eserciti egli stesso azione di rivalsa contro il responsabile medesimo.

SEZIONE 5 – MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI, DETERMINAZIONE DEL PREMIO

Art. 1 – Mezzi da assicurare

Premesso che i veicoli oggetto dell'assicurazione sono quelli identificati nell'Allegato ELENCO VEICOLI, l'assicurazione è prestata per le seguenti garanzie:

RCA + GARANZIE AGGIUNTIVE: valida per tutti i veicoli identificati nell'ELENCO VEICOLI

C.V.T. – Incendio, Furto, Eventi sociopolitici, Eventi atmosferici (art. 1 lett. a, b, d, e, f, g della Sezione 4): limitatamente a quei veicoli per i quali sia indicato il valore nell'ELENCO VEICOLI.

Kasko (art. 1 lett. c della Sezione 4): limitatamente a quei veicoli per i quali sia indicato il valore nell'ELENCO VEICOLI.

Art. 2 – Forma tariffaria da assicurare

Come da ELENCO VEICOLI, ovvero

- TARIFFA BONUS/MALUS per autovetture, autopromiscui, motocicli e ciclomotori
- TARIFFA FISSA con pejus, ove previsto, per ogni altro veicolo indicato nell'elenco allegato

Art. 3 – Massimali RCA

I massimali fissano le somme sino a concorrenza delle quali l'impresa presta l'assicurazione. Nelle assicurazioni a massimale unico la somma relativa rappresenta il limite fino al quale l'impresa è obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose od animali.

La presente assicurazione è prestata con massimale unico per singolo veicolo assicurato pari a:

➤ **Autobus:**

Euro 32.600.000,00 unico

➤ **Ogni altro veicolo:**

€ 18.000.000,00 unico

Art. 4 – Limiti di indennizzo. franchigie

Garanzia	Limiti di indennizzo Euro	Franchigia Euro
Sezione 3, Art. 4 Ricorso Terzi	800.000,00	=====
Sezione 3, Art. 14 Cristalli	1.500,00 per veicolo danneggiato	=====
Sezione 3, Art. 16 Assistenza Stradale rimpatrio veicolo	1.000,00	=====
Sezione 3, Art. 16 Assistenza Stradale opzione 2 rimborso	Trasporto sino a 50 km dal luogo del sinistro con il massimo di € 2.000,00	
Sezione 4, Art, 1, Lettera a), g)	Somma assicurata	=====
Sezione 4, Art, 1, Lettera b), d), e), f)	Somma assicurata	200,00=
Sezione 4, Art, 1, Lettera c)	Somma assicurata	Scoperto 10% min. € 250,00=
Sezione 4, Art. 2, Lettera a) Sostituzione vettura	1.000,00=	=====

Art. 5 - Determinazione del premio

Il premio è determinato per ogni singolo veicolo secondo la Tariffa propria per ogni mezzo, come indicato nell'ELENCO VEICOLI.

Art. 6 - Riparto di coassicurazione

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

Art. 7 – Disposizione finale

Resta convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma, eventualmente apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalle Società, vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Letto, accettato e sottoscritto in

il

Il Contraente
